CAMERA DEI DEPUTATI N. 2231

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

—

Norme in materia di appalti di opere pubbliche

Presentato alla Presidenza l'11 giugno 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge intende affrontare e risolvere taluni problemi in materia di appalto di opere pubbliche, con norme che, tra l'altro, si manifestano utili anche in relazione all'attuale sfavorevole congiuntura dell'industria edilizia.

Il provvedimento persegue non solo lo scopo di prorogare disposizioni che hanno dato positivi risultati nel loro periodo di vigenza, ma anche di rendere più agili le procedure di spesa nella realizzazione di opere pubbliche.

L'articolo 1 intende riservare al contratto d'appalto di opere pubbliche una normativa diversa da quella generale, quale risulta dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422. Con questo provvedimento, sono stati elevati gli originari limiti di somma previsti nelle disposizioni sulla contabilità di Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle relative norme, e quindi anche quelli previsti nell'articolo 48 del regolamento di contabilità (regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827).

In base a tale norma le pubbliche amministrazioni, nel fare pagamenti in acconto ai loro contraenti privati, trattengono, a titolo di garanzia suppletiva, il 10 per cento sulle prime 300 mila lire (poi 18 milioni, in virtù della legge 10 dicembre 1953, n. 936) e il 5 per cento sul restante importo contrattuale. Con l'aumento dei limiti di somma stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, si è quadruplicato l'importo contrattualmente colpito dalla ritenuta del 10 per cento, pari perciò a 72 milioni, ed è proporzionalmente diminuito il corrispettivo sul quale si applica la più ridotta trattenuta del 5 per cento.

Il provvedimento ha determinato conseguenze negative soprattutto nei riguardi dei contratti di minore importo, alla cui esecuzione provvedono principalmente le piccole imprese, le cooperative e le imprese artigiane. Ed è perciò che è necessario adottare una disposizione modificativa del citato articolo 48.

L'occasione è apparsa propizia per dare alla suddetta norma una diversa articolazione, che, mentre riduce la misura della rite-

nuta al 5 per cento anche per i primi 72 milioni di lavori, consenta, nel contempo, alle imprese di costituire questa garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa. In realtà, l'attuale disciplina della materia ha il solo effetto di creare disparità di trattamento a danno dei contratti di piccolo importo, riducendo la liquidità delle unità produttive che generalmente li eseguono; proprio mentre il Governo ha assunto provvedimenti, come l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per favorire tale liquidità.

Per quanto concerne, poi, la possibilità di costituire le trattenute con fidejussione, essa, oltre ad uniformare la normativa sulle ritenute a quella sulla cauzione definitiva, conformemente alla loro identità di funzione, reca un comprensibile beneficio ai contraenti privati e offre, nello stesso tempo, all'amministrazione una garanzia di grado pari a quella data dal versamento del numerario. L'amministrazione, inoltre, trarrà certamente vantaggio dalla applicazione di siffatto strumento, in quanto l'impresa nel formulare la sua offerta terrà conto del minor onere dipendente dalla possibilità di formare le garanzie suppletive con le modalità indicate dall'articolo 1.

D'altra parte, la possibilità di restituzione anticipata delle ritenute di garanzia è già consentita dalla legislazione vigente (articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93). Tale norma, tuttavia, prevede questa possibilità solo dopo l'ultimazione dei lavori e richiede, ma solo in via eventuale, la prestazione di garanzia fidejussoria. Nell'ipotesi, invece, di cui all'articolo 1, avvenendo l'erogazione del 20° del prezzo che l'amministrazione avrebbe dovuto trattenere, mentre è in atto l'esecuzione dei lavori è apparso opportuno subordinare sempre l'erogazione stessa alla prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa.

L'articolo 2 intende prorogare il termine del 31 dicembre 1972, concernente l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

Si tratta di norme che hanno recato apprezzabili snellimenti e che quindi è consigliabile prorogare, almeno al 31 dicembre 1975. In realtà, non si tratta delle opere trasferite alla competenza delle regioni, ma di quelle che per la norma transitoria contenuta nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, restano nella competenza dello Stato fino all'esaurimento dei relativi provvedimenti. Anzi, è proprio in relazione al tempo che presumibilmente occorrerà per condurre a completa ultimazione questi provvedimenti che è stata stabilita una durata che è apparsa adeguata al suddetto fine.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Nei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per esame dovuto e giustificato dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.

All'atto del pagamento in conto, è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 2.

I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975.

La norma di cui al quarto comma del predetto articolo 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa.